

dossier

XIX Legislatura

Gennaio 2024

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di procedimento accertativo e di concordato preventivo biennale

Atto del Governo n. 105



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it – 🐦 @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 112



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 153

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera.

La documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLO 1.....	- 4 -
PARTECIPAZIONE DEL CONTRIBUENTE AL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E RELATIVA RAZIONALIZZAZIONE	- 4 -
ARTICOLO 2.....	- 8 -
RAZIONALIZZAZIONE E RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI ANALISI DEL RISCHIO .	- 8 -
ARTICOLO 3.....	- 10 -
INTRODUZIONE DI SPECIFICHE FORME DI COOPERAZIONE TRA LE AMMINISTRAZIONI NAZIONALI ED ESTERE E RIORDINO DELLE FORME DI COOPERAZIONE ESISTENTI	- 10 -
ARTICOLO 4.....	- 11 -
PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI EVASIVI E FRAUDOLENTI IN AMBITO IVA	- 11 -
ARTICOLO 5.....	- 13 -
REVISIONE DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE E DECADENZA DELL'AZIONE DELLO STATO E DELL'APPARATO SANZIONATORIO DELL'IMPOSTA SUI PREMI DI ASSICURAZIONE	- 13 -
ARTICOLI 6-9.....	- 15 -
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB).	- 15 -
ARTICOLI 10-33.....	- 17 -
INTRODUZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE PER CONTRIBUENTI ISA E PER CONTRIBUENTI CHE ADERISCONO AL REGIME FORFETTARIO	- 17 -
ARTICOLI 34-37.....	- 30 -
DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E CONCLUSIVE.....	- 30 -
ARTICOLO 38.....	- 33 -
DISPOSIZIONI FINANZIARIE	- 33 -

Atto n.	105
Natura dell'atto:	Schema di decreto legislativo
Titolo breve:	Disposizioni in materia di procedimento accertativo e di concordato preventivo biennale
Riferimento normativo:	articoli 1, 17, comma 1, lettere <i>a), b), c), d), e) f), g)</i> , numero 2) e <i>b)</i> , numero 2), 2, comma 1, lettera <i>b)</i> , numeri 1) e 2), e 3, comma 1, lettera <i>a)</i> , della legge 9 agosto 2023, n. 111.
Relazione tecnica (RT):	presente

PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo in esame reca attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante "Delega al Governo per la riforma fiscale" che dettano principi e criteri direttivi specifici in materia di procedimento accertativo, di adesione e di adempimento spontaneo.

In sintesi tali principi e criteri direttivi prevedono di:

- semplificare il procedimento accertativo, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie digitali, con conseguente riduzione degli oneri amministrativi a carico dei contribuenti [lettera *a)*];
- applicare in via generalizzata il principio del contraddittorio, a pena di nullità, fuori dei casi dei controlli automatizzati e delle ulteriori forme di accertamento di carattere sostanzialmente automatizzato, e prevedere una disposizione generale sul diritto del contribuente a partecipare al procedimento tributario, secondo le caratteristiche ivi indicate [lettera *b)*];
- razionalizzare e riordinare le disposizioni normative concernenti le attività di analisi del rischio, nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza e di accesso agli atti, evitando pregiudizi alle garanzie nei riguardi dei contribuenti [lettera *c)*];
- introdurre, in attuazione del principio di economicità dell'azione amministrativa, specifiche forme di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere che effettuano attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi in materia tributaria e previdenziale, anche al fine di minimizzare gli impatti nei confronti dei contribuenti e delle loro attività economiche [lettera *d)*];
- rivedere, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, anche attraverso la promozione di accordi di cooperazione tra le amministrazioni dei Paesi membri e di forme di collaborazione tra le amministrazioni nazionali territorialmente competenti, le disposizioni finalizzate alla prevenzione, al controllo e alla

repressione dell'utilizzo abusivo e fraudolento del regime doganale che consente l'esenzione dal pagamento dell'IVA al momento dell'importazione nell'Unione europea [lettera e]);

- potenziare l'utilizzo di tecnologie digitali, anche con l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, al fine di ottenere, attraverso la piena interoperabilità tra le banche di dati, la disponibilità delle informazioni rilevanti e di garantirne il tempestivo utilizzo per la realizzazione delle finalità ivi indicate [lettera f]);
- introdurre misure che incentivino l'adempimento spontaneo dei contribuenti attraverso le misure ivi indicate [lettera g]);
- assicurare la certezza del diritto tributario, attraverso le misure ivi indicate [lettera h]);

In questo quadro, lo schema di decreto legislativo in esame, come risulta dall'analisi tecnico normativa ad esso allegata, intende consolidare il principio del legittimo affidamento del contribuente attraverso l'introduzione del contraddittorio preventivo generalizzato, introducendo altresì misure che incentivino l'adempimento spontaneo e assicurino la certezza del diritto tributario. Tali obiettivi sono perseguiti anche mediante la razionalizzazione e il riordino delle disposizioni normative in materia di attività di analisi del rischio. Il potenziamento di tale attività, attraverso l'accesso tempestivo e l'efficiente utilizzo delle informazioni fiscali, consentirà, secondo quanto risulta dall'analisi tecnico normativa allegata al presente schema di decreto, l'attuazione di azioni mirate e l'ottimizzazione delle risorse amministrative, focalizzando i controlli su soggetti a maggiore rischio fiscale.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento e relativa razionalizzazione

Le norme introducono:

- modifiche al decreto legislativo n. 218 del 1997, in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, prevedendo, tra l'altro, un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo (comma 1)
- misure per razionalizzare e omogeneizzare il procedimento accertativo (comma 2).

In particolare, il comma 1 dell'articolo 1 reca le seguenti modifiche al decreto legislativo n. 218 del 1997:

- previsione all'articolo 1 di una disposizione generale (comma *2-bis*) che includa anche l'invito alla definizione del "procedimento con adesione" tra le informazioni da inserire nello schema di provvedimento partecipato al contribuente, ai fini del contraddittorio (lettera *a*));
- più chiara configurazione dell'articolo 5 come disciplina generale dell'accertamento con adesione, d'ufficio o su istanza del contribuente (lettera *b*));
- abrogazione dell'invito obbligatorio di cui all'articolo 5-*ter* (lettera *c*)), che reca una disciplina, parziale e settoriale, del diritto al contraddittorio, superata e assorbita dalla nuova previsione di carattere generale, di cui all'articolo 6-*bis* dello Statuto del contribuente di prossima introduzione;
- introduzione della possibilità per il contribuente (nuovo articolo 5-*quater*, lettera *d*) di aderire alle risultanze dei processi verbali di constatazione (senza condizioni, ovvero condizionandola alla rimozione di errori manifesti, come ad esempio errori di calcolo) entro 30 giorni dalla relativa consegna, con la riduzione delle sanzioni alla metà di quelle previste nel caso di adesione ordinaria. Tale possibilità è oggetto di un'articolata disciplina;
- perimetrazione dei casi di procedimento con adesione su istanza del contribuente, previsto agli articoli 6 e 12, attraverso la previsione della loro praticabilità nei soli casi in cui l'Amministrazione, in via di eccezione, è dispensata dall'obbligo di garantire il contraddittorio preventivo, ed in particolare nei casi di urgenza e di pericolo della riscossione (lettere *e*) ed *h*)). Restano esclusi dall'applicazione del procedimento con adesione su istanza del contribuente gli atti automatizzati e parzialmente automatizzati;
- eliminazione, all'articolo 6, comma 2, del riferimento all'articolo 5-*ter*, come ostativo all'adesione post accertamento (lettera *e*) n. 2);
- esplicita previsione della verifica di pagamento dell'importo convenuto (o della prima rata) come condizione per il rilascio di copia dell'accertamento con adesione;
- esplicita previsione, in consonanza con gli orientamenti della Suprema Corte, della applicabilità dell'accertamento con adesione agli atti di recupero prevedendo la non applicabilità della compensazione (lettera *f*));
- omogeneizzazione dei procedimenti previsti agli articoli 5 e 11, attesa l'introduzione generalizzata del contraddittorio preventivo nello Statuto del contribuente (lettera *g*));
- previsione che in caso di notifica di avviso di accertamento, ovvero di atto di recupero, per i quali non si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la Corte di giustizia tributaria di primo grado può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico (lettera *h*));

Il comma 2 dell'articolo 1, alla lettera *a*), al fine di razionalizzare e omogeneizzare il procedimento accertativo nelle ipotesi di attribuzione di redditi per trasparenza, prevede che la competenza all'emissione dell'atto di accertamento del reddito di partecipazione attribuibile ai soci, agli associati o all'altro coniuge spetta all'ufficio competente nei confronti della società, dell'associazione o del titolare dell'azienda coniugale; ciò in analogia a quanto già previsto nel procedimento di adesione. Il medesimo comma 2, alla lettera *b*), introduce invece

delle disposizioni volte a razionalizzare e omogeneizzare il procedimento di recupero dei crediti, sia non spettanti che inesistenti, utilizzati indebitamente in compensazione, attraverso l'introduzione di un nuovo articolo 38-bis al DPR n. 600 del 1973.

Nella norma viene descritto un unico procedimento accertativo, indipendentemente dalla natura del credito indebitamente utilizzato in compensazione. Il comma 2 del nuovo articolo 38-*bis* dispone invece, ai fini di una semplificazione dei rapporti tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria, che con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate si disciplini la possibilità di sottoscrizione dei processi verbali redatti nel corso e al termine delle attività amministrative di controllo fiscale, anche nelle ipotesi in cui il contribuente non sia dotato di firma digitale.

Infine la lettera *d*) del comma 2, al fine di incrementare l'utilizzo della posta elettronica certificata per le comunicazioni e le notifiche degli atti, con effetti di semplificazione e di riduzione dei costi, anche per i contribuenti, procede a modificare la relativa normativa introducendo un nuovo articolo 60-*ter* al DPR n. 600 del 1973; la precedente lettera *c*) abroga contestualmente il settimo comma dell'articolo 60, in materia di notifica degli atti tramite posta elettronica certificata, del citato DPR n. 600 del 1973.

Il comma 3 dispone che il contraddittorio previsto in sede di accertamento induttivo per i soggetti che non presentano i modelli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) sia attivato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 218 del 1997. Il comma 4 reca la tempistica di entrata in vigore delle nuove disposizioni relative agli atti di recupero e della disciplina relativa alla sottoscrizione dei verbali. Contestualmente vengono abrogate le vigenti disposizioni relative agli atti di recupero. Il comma 5 chiarisce che i riferimenti normativi riportati negli atti di recupero già emessi prima dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono da intendersi al nuovo articolo 38-*bis* del DPR n. 600 del 1973, mentre il comma 6 estende l'applicazione della novella normativa contenuta al nuovo articolo 60-*ter* del DPR n. 600 del 1973 alle cartelle di pagamento e agli atti e alle comunicazioni dell'agente della riscossione. Il comma 7 prevede invece che la nuova disciplina in materia di notificazioni tramite PEC si applichi agli atti e alle comunicazioni emessi a partire della data di entrata in vigore di tali norme.

La relazione tecnica, con riferimento alla lettera *d*) del comma 1, che prevede l'introduzione nel decreto legislativo n. 218 del 1997 (articolo 5-*quater*), dell'adesione diretta ai processi verbali di constatazione (PVC) che consente al contribuente di aderire alle risultanze dei processi verbali di constatazione (senza condizioni, ovvero condizionandola alla rimozione di errori manifesti, come ad esempio errori di calcolo) entro 30 giorni dalla relativa consegna, con la riduzione delle sanzioni alla metà di quelle previste nel caso di adesione ordinaria dal comma 5 dell'articolo 2 e dal comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 218 del 1997¹, osserva che, per valutare gli effetti finanziari della norma, occorre confrontare la riduzione sanzionatoria ad $1/6^2$ con le dinamiche proprie

¹ I predetti articoli prevedono la riduzione delle sanzioni di un terzo del minimo previsto dalla legge.

² Ossia la riduzione della metà rispetto alla riduzione a un terzo prevista a legislazione vigente dagli articoli 2, comma 5, e 3, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 218 del 1997.

della procedura di accertamento con adesione. A tale proposito, viene rilevato che negli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 le sanzioni ridefinite in sede di accertamento con adesione (atto che si perfeziona con il versamento delle somme dovute) risultano ridotte mediamente dell'83 per cento, cioè di un importo equivalente a quello che si avrebbe con la riduzione a 1/6. Inoltre, evidenzia che nell'anno 2023, in forza dei commi da 179 a 185 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2023, per gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, le sanzioni di cui al comma 5 dell'articolo 2 e al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 218 del 1997 sono state applicate nella misura di un diciottesimo del minimo previsto dalla legge e, di conseguenza, tale riduzione è stata scontata nei flussi previsionali delle entrate di Bilancio. Pertanto, dalla disposizione in argomento non derivano effetti negativi di gettito.

Per quanto riguarda le restanti disposizioni dell'articolo 1, la relazione tecnica si limita a descriverne il contenuto

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono modifiche al decreto legislativo n. 218 del 1997, in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, prevedendo, tra l'altro, un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo e misure per razionalizzare e omogeneizzare il procedimento accertativo. In particolare si prevede l'adesione diretta ai processi verbali di constatazione (PVC) che consente al contribuente di aderire alle risultanze dei processi verbali di constatazione entro 30 giorni dalla relativa consegna, con la riduzione delle sanzioni alla metà di quelle già ridotte a un terzo del minimo dal comma 5 dell'articolo 2 e dal comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 218 del 1997 nel caso di adesione ordinaria. In proposito non si formulano osservazioni giacché, come risulta dalla relazione tecnica, tale riduzione non comporta nuovi o maggiori oneri. Infatti poiché tali sanzioni, in forza dei commi da 179 a 185 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2023, sono state applicate nella misura di un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, tale riduzione risulta di fatto già scontata nei flussi previsionali delle entrate di bilancio.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 1, comma 8, reca una clausola di invarianza finanziaria volta a prevedere che dall'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica e che l'amministrazione competente provvede all'espletamento delle attività ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Al riguardo, non si hanno osservazioni rispetto alla formulazione della disposizione.

ARTICOLO 2

Razionalizzazione e riordino delle disposizioni normative in materia di attività di analisi del rischio

Le norme prevedono il riordino e il potenziamento delle disposizioni, che disciplinano le attività di analisi del rischio nel settore fiscale, al fine di pervenire ad un quadro normativo coerente ed unitario, tramite una visione sui dati completa e dettagliata, senza pregiudicare le garanzie dei contribuenti.

In particolare, il comma 1 detta alcune definizioni finalizzate a perimetrare in maniera esaustiva il processo di analisi del rischio, chiarendo che lo stesso può basarsi anche sull'utilizzo di soluzioni di *machine learning* e intelligenza artificiale. Il comma 2 conferma che i risultati dell'analisi del rischio, oltre che per le finalità di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale, alla frode fiscale e all'abuso del diritto in materia tributaria, nonché di stimolo dell'adempimento spontaneo, possono essere utilizzati anche per lo svolgimento di controlli preventivi. Il comma 3, per assicurare una visione completa dei dati e delle informazioni disponibili, prevede che l'Agenzia delle entrate possa utilizzare, nello svolgimento delle attività di analisi del rischio fiscale, di controllo e di erogazione di servizi, tutte le informazioni presenti nelle basi dati di cui dispone, ivi comprese quelle presenti nell'Archivio dei rapporti finanziari e quelle relative alle fatture elettroniche, memorizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 127 del 2015, anche tramite interconnessione tra loro e con quelle di archivi e registri pubblici, ovvero pubblicamente disponibili. Il comma 4 prevede la possibilità di limitare, con esclusivo riferimento alle attività di analisi del rischio condotte dall'Agenzia delle entrate, i diritti degli interessati dal Regolamento (UE) n. 2016/679, affidando ad un regolamento del Ministro dell'Economia e delle finanze la disciplina di dettaglio e, in particolare, l'individuazione delle misure adeguate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati. I commi 5 e 6 dettano disposizioni di coordinamento con la normativa che disciplina le attività di controllo ai fini delle imposte indirette e dell'imposta sul valore aggiunto. Il comma 7 riconosce alla Guardia di finanza la possibilità di utilizzare le informazioni presenti nelle banche dati di cui essa ha la disponibilità, anche tramite interconnessione tra loro e con quelle di archivi e registri pubblici, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 127 del 2015. Il comma 8 prevede che anche la Guardia di finanza, al pari dell'Agenzia delle entrate, possa utilizzare i dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari avvalendosi delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispone per le medesime finalità di cui all'articolo 1, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 127 del 2015. Il comma 9 dispone, altresì, che l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, per le finalità di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale, alla frode fiscale e all'abuso del diritto in materia tributaria, possono, ove ciò sia possibile e, pertanto, non ostino i vigenti regimi di trattamento di dati personali, di riservatezza o di segretezza (ad esempio riguardanti documenti classificati, documenti coperti da segreto istruttorio, ecc.),

condividere tutte le informazioni e gli strumenti informatici di cui dispongono, previa stipula di appositi protocolli d'intesa, anche tramite la costituzione, conformemente ai rispettivi ordinamenti, di unità integrate di analisi del rischio. In ultimo, il comma 10 stabilisce che dall'attuazione delle disposizioni appena illustrate non possono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La relazione tecnica rileva che le disposizioni in esame, avendo carattere definitorio, non producono effetti di gettito. In termini di individuazione dei soggetti interessati, l'intervento non pone nuovi o diversi oneri a carico di cittadini e imprese, giacché si limita a contestualizzare in ambito fiscale alcune delle previsioni del Codice dell'amministrazione digitale e del Codice della protezione dei dati personali. Inoltre, la disposizione, pur incidendo sulla possibilità di utilizzare in maniera integrata le informazioni disponibili nei data base fiscali, non introduce nuovi adempimenti comunicativi a carico dei contribuenti. Per quanto concerne, invece, le attività delle pubbliche amministrazioni, evidenzia che l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza dovranno assumere una serie di iniziative tecnico/organizzative volte a dare concretezza alle nuove facoltà istruttorie offerte dalla norma e a istituire le unità integrate di analisi del rischio previste dal comma 9 del citato articolo 2. Tuttavia, tali attività possono essere svolte in base alle risorse disponibili a legislazione vigente, tenuto conto degli investimenti che i citati Enti hanno già effettuato nel settore della digitalizzazione e, in particolare, dell'analisi del rischio e delle diverse disposizioni normative che contemplano forme di collaborazione in materia istruttoria e di accertamento. Pertanto, l'intervento appare fattibile sia in termini organizzativi che finanziaria senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono il riordino e il potenziamento delle disposizioni, che disciplinano le attività di analisi del rischio nel settore fiscale. In proposito non si hanno osservazioni da formulare, giacché, da un lato le disposizioni in esame, avendo carattere definitorio, non producono effetti di gettito, dall'altro le attività che le pubbliche amministrazioni coinvolte (Agenzia delle entrate e Guardia di finanza) dovranno intraprendere per dare concretezza alle nuove facoltà istruttorie offerte dalle norme stesse possono essere svolte in base alle risorse disponibili a legislazione vigente, tenuto conto degli investimenti che le amministrazioni medesime hanno già effettuato nel settore della digitalizzazione e, in particolare, dell'analisi del rischio.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 2, comma 10, reca una clausola di invarianza volta a prevedere che dall'attuazione della presente disposizione non possono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, quanto al tenore letterale della citata clausola appare necessario, in conformità alla formulazione comunemente utilizzata nella prassi, sostituire le parole: "non possono derivare" con le seguenti: "non devono derivare", provvedendo altresì a esplicitare che la clausola d'invarianza vada riferita al complesso delle disposizioni del richiamato articolo 2 e inserendo la previsione per cui le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal medesimo articolo 2 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, come previsto dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 3

Introduzione di specifiche forme di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere e riordino delle forme di cooperazione esistenti

Le norme recano modifiche alla disciplina concernente la cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere che effettuano attività di controllo e stabiliscono che dalla loro attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che l'Amministrazione competente provvede all'espletamento delle attività ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Le disposizioni, in particolare, incidono su vari aspetti concernenti: lo scambio di informazioni su richiesta; gli strumenti di cooperazione amministrativa avanzata; la presenza di funzionari di altri Stati membri negli uffici amministrativi e la loro partecipazione alle attività di controllo; ai controlli simultanei e alle verifiche congiunte.

La relazione tecnica fa presente che a fronte del riordino di attività amministrative previste dall'articolo 3 non vi sono effetti di gettito. Anche con riferimento agli strumenti di cooperazione attualmente non disciplinati dal DPR 600/1973, rileva che si tratta di strumenti già previsti dagli accordi internazionali e dalla normativa unionale di riferimento. L'intervento di cui all'articolo 3, in sostanza, riguarda attività amministrative che l'Amministrazione finanziaria di fatto già svolge e che può comunque svolgere con le risorse umane, strumentali e finanziarie di cui dispone in base a quanto previsto dalla legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame recano modifiche alla disciplina concernente la cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere che effettuano attività di controllo. In proposito non si hanno osservazioni da formulare, dal momento che, come risulta dalla relazione tecnica, anche gli strumenti di cooperazione attualmente non disciplinati a legislazione vigente sono già previsti dagli accordi internazionali e dalla normativa unionale di riferimento e quindi l'Amministrazione finanziaria di fatto già svolge le attività di cui trattasi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie di cui dispone.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 3, comma 2, reca una clausola di invarianza finanziaria volta a prevedere che dall'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che l'amministrazione competente provvede all'espletamento delle attività ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Al riguardo, non si hanno osservazioni rispetto alla formulazione della disposizione.

ARTICOLO 4

Prevenzione e contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito IVA

Le norme recano modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1972, n. 633 e al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 per rafforzare la prevenzione e il contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito IVA.

In particolare, al fine di impedire l'utilizzo abusivo delle procedure che prevedono l'esenzione dal pagamento dell'IVA quando si importano nell'Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo beni provenienti da Paesi extra-UE, si stabilisce che i soggetti importatori non residenti nell'Unione o nel suo Spazio Economico i quali adempiono gli obblighi in materia di IVA per mezzo di un rappresentante fiscale possano effettuare operazioni intracomunitarie soltanto previo rilascio di idonea garanzia.

Il rappresentante fiscale, che dovrà essere in possesso di determinati requisiti, a sua volta avrà l'obbligo di verificare la completezza delle informazioni e della documentazione prodotti dal contribuente, nonché la loro corrispondenza con le notizie a sua conoscenza. Se il rappresentante fiscale in questione è una persona giuridica, i requisiti dovranno essere posseduti dal legale rappresentante di tale persona giuridica.

I requisiti necessari per la rappresentanza fiscale saranno individuati da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di inadempienze da parte del rappresentante fiscale, sono previste sanzioni amministrative a suo carico, variabili fra tremila e cinquantamila euro.

La relazione tecnica rileva che la norma, alla luce dell'esperienza operativa che ha evidenziato la presenza di frodi fiscali diffuse, realizzate attraverso l'apertura di migliaia di partite IVA da parte di rappresentanti fiscali di soggetti non residenti, possa avere effetti positivi sul gettito, già a partire dal 2024, anche in ragione della garanzia graduata in relazione al numero dei soggetti rappresentati e della solidarietà per il versamento dell'IVA. Tenuto conto che le modalità tecnico-applicative di tale garanzia verranno definite con decreto Ministeriale e ipotizzando, prudenzialmente, che detto decreto sarà emanato nella prima metà del 2024, per tale ultimo anno le previsioni di maggior gettito sono ridotte del 50 per cento.

Importi in milioni di euro	2024	2025	2026	Dal 2027
Effetti di gettito	71,5	143	143	143
totale	71,5	143	143	143

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame recano modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1972, n. 633 e al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 per rafforzare la prevenzione e il contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito IVA. La relazione tecnica, ipotizzando che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che detterà le concrete modalità attuative della disposizione sarà emanato nella prima metà del 2024, ascrive alle norme effetti di maggior gettito pari a 71,5 milioni di euro per il 2024 e a 143 milioni di euro a decorrere dal 2025. In proposito, appare necessario che il Governo fornisca i dati alla base della quantificazione, posto che questi ultimi non vengono riportati dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 5

Revisione dei termini di prescrizione e decadenza dell'azione dello Stato e dell'apparato sanzionatorio dell'imposta sui premi di assicurazione

Le norme introducono modifiche alla disciplina dell'imposta sulle assicurazioni versata dalle imprese assicuratrici. Tali modifiche riguardano i termini per la presentazione della denuncia dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati e i termini di prescrizione e decadenza dell'azione dello Stato che vengono ridotti.

In particolare, l'articolo 5, comma 1, lettera *a*), dello schema di decreto modifica l'articolo 9, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, concernente denuncia e versamento delle imposte sui premi ed accessori incassati dagli assicuratori. A questo riguardo si ricorda che il comma 2 del suddetto articolo 9 fissa al 31 maggio di ciascun anno il termine per la presentazione del modello di denuncia dell'imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi ed accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto. Con la novella in esame si propone di inserire un nuovo comma *2-bis*. Tale comma aggiuntivo prevede che siano considerate valide le denunce presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine suddetto. Si applicano comunque le sanzioni amministrative per il ritardo. (comma 2, primo periodo).

La lettera *b*) modifica invece l'articolo 29 della citata legge n. 1261 del 1961 in materia di imposte sulle assicurazioni, introducendo, in primo luogo, la rubrica "Prescrizione e decadenza dell'azione dello Stato". La novella interviene sulle disposizioni inerenti ai casi di mancata o infedele denuncia. In tali casi, si prevede a legislazione vigente, che l'azione dello Stato si prescriva con il decorso di dieci anni dal giorno in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata o è stata presentata la denuncia infedele. Con la modifica in esame si prevede che, in caso di denuncia infedele, l'azione dello Stato decade decorso il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia; in caso di denuncia omessa, l'azione dello Stato decade decorso il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata. Si prevede, inoltre, che l'azione dello Stato per il conseguimento delle imposte liquidate ma non versate e dei relativi interessi e sanzioni decade decorso il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia. Tale disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta 2024. Nel testo vigente, la prescrizione scatta con il decorso di tre anni dal giorno in cui l'imposta, o la rata di imposta, avrebbe dovuto essere pagata.

Infine, si dispone la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 29, il quale stabilisce che l'azione dello Stato per la riscossione delle pene pecuniarie si prescrive con il decorso di cinque anni dal giorno della commessa trasgressione. Le nuove disposizioni si applicano agli avvisi relativi al periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente provvedimento sulla *Gazzetta ufficiale* (comma 2, primo periodo).

La relazione tecnica rileva che, al fine di valutare il possibile impatto in termini di maggiori oneri ovvero di riduzioni di gettito per l'Erario della disposizione di cui al comma 1, è stata effettuata una ricognizione delle attività accertative poste in essere nel triennio 2021- 2023

allo scopo di effettuare una stima della numerosità dei controlli che annualmente impegnano l'amministrazione finanziaria in tema di imposta sulle assicurazioni, valutandone altresì il tempo medio di lavorazione. Dalla predetta disamina è emerso un *trend* decrescente delle irregolarità riscontrate; tuttavia per ragioni di prudenza nella effettuazione della stima in oggetto, si prende a riferimento il valore medio del numero dei controlli 2021-2023, il quale si attesta sulle 37 unità. Il predetto dato è relativo all'insieme delle diverse attività di accertamento poste in essere nei confronti di soggetti esercenti attività assicurativa - con codici attività 65.11.00 Assicurazioni sulla vita, 65.12.00 Assicurazioni diverse da quelle sulla vita, 65.20.00 Attività di riassicurazione - nel triennio considerato. Nel triennio esaminato non risulta, inoltre, emesso alcun atto avente natura accertativa relativo a fattispecie di omessa denuncia presentata entro 90 giorni dal termine ultimo normativamente previsto (fattispecie disciplinata dal comma 1, lettera *a*) dell'articolo 5 in commento). Si ritiene plausibile presumere che nel tempo non si modifichi la numerosità degli atti da emettere nei confronti dei soggetti in argomento. Conseguentemente si osserva che l'esiguità del numero stimato delle attività accertative può essere gestito dall'amministrazione finanziaria con le risorse umane, strumentali e finanziarie di cui dispone, grazie ad una pianificazione tempestiva delle lavorazioni, in modo da rispettare il diverso termine di decadenza. Si osserva inoltre che solo il 36 per cento del totale degli atti viene emesso oltre i 5 anni dalla presentazione della dichiarazione: ciò conferma quanto in precedenza evidenziato con riferimento alla capacità per l'Amministrazione finanziaria di gestire con le risorse umane e strumentali a disposizione la riduzione del termine di decadenza senza comportare effetti sulla relativa capacità di contrastare l'evasione del comparto. Infatti, applicando la suddetta percentuale del 36 per cento alla stima del numero di atti da emettere annualmente in materia di imposta sulle assicurazioni (37 unità), ne consegue che l'Amministrazione dovrà gestire anticipatamente un numero non significativo, che non raggiunge le 14 unità annue.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme introducono modifiche alla disciplina dell'imposta sulle assicurazioni versata dalle imprese assicuratrici riferite ai termini per la presentazione della denuncia dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nonché ai termini di prescrizione e decadenza dell'azione dello Stato che vengono ridotti. In proposito non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la relazione tecnica fa presente che dalle attività accertative poste in essere nel triennio 2021-2023 è emerso un *trend* decrescente delle irregolarità riscontrate e un numero medio di controlli effettuato nel triennio 2021-2023 pari a 37 che riguarda l'insieme delle attività di

accertamento poste in essere nei confronti di soggetti esercenti attività assicurativa con codici attività 65.11.00 (Assicurazioni sulla vita), 65.12.00 (Assicurazioni diverse da quelle sulla vita), e 65.20.00 (Attività di riassicurazione). La relazione tecnica, pertanto, considerata l'esiguità del numero stimato delle attività accertative, ritiene che l'amministrazione finanziaria potrà gestire con le risorse umane, strumentali e finanziarie di cui dispone le attività necessarie per rispettare il diverso termine di decadenza introdotto dalle disposizioni stesse, grazie a una pianificazione tempestiva delle lavorazioni.

ARTICOLI 6-9

Disposizioni generali in materia di concordato preventivo biennale (CPB).

Le norme recano le disposizioni generali in materia di concordato preventivo biennale.

In particolare, le disposizioni prevedono che:

- al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l'adempimento spontaneo prevedono che i titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato possano accedere a un concordato preventivo biennale (articolo 6);
- l'Agenzia delle entrate formuli una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (articolo 7);
- l'Agenzia delle entrate, entro il 15 marzo di ciascun anno, metta a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari appositi programmi informatici per l'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale; per il primo anno di applicazione, i programmi informatici di cui al comma 1 sono resi disponibili entro il mese di aprile (articolo 8);
- l'Agenzia delle entrate sulla base dei dati dichiarati dal contribuente entro il decimo giorno precedente il termine per il versamento del saldo dell'imposta sui redditi e dell'Irap elabora la proposta di concordato sulla base di una metodologia che valorizza le informazioni già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria, limitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi nonché gli ulteriori dati disponibili nelle banche dati nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria e di altri soggetti pubblici. L'Agenzia elabora e comunica la proposta entro il quinto giorno successivo a quello di invio da parte del contribuente dei dati. Il contribuente può aderire alla proposta di concordato preventivo biennale fino alla

scadenza del termine di versamento delle imposte. Per il primo anno di applicazione, il termine di cui al periodo precedente è posticipato di un mese (articolo 9).

La relazione tecnica rileva che le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 contengono disposizioni di natura meramente procedurale alle quali, pertanto, non si ascrivono effetti di gettito, mentre quelle di cui agli articoli 8 e 9 prevedono attività a carico dell’Agenzia delle entrate finalizzate alla attuazione dell’istituto del CPB; tali adempimenti saranno effettuati con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme recano disposizioni generali in materia di concordato preventivo biennale (CPB) e prevedono che esso si applichi ai titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato, ai fini della definizione biennale delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive (articoli 6 e 7). In questo quadro, l’Agenzia delle entrate formula una proposta ai fini della citata definizione biennale e mette a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari appositi programmi informatici per l’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale (articoli 8 e 9). La relazione tecnica fa presente che gli articoli 6 e 7 contengono disposizioni di natura meramente procedurale e, pur rilevando che gli articoli 8 e 9 prevedono attività a carico dell’Agenzia delle entrate, ritiene che tali adempimenti possano essere effettuati con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In proposito, nell’evidenziare l’esigenza che il Governo fornisca elementi di informazione in merito alla possibilità da parte dell’Agenzia delle entrate di svolgere tali attività nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, si evidenzia comunque la necessità di inserire nel testo un’apposita clausola di neutralità finanziaria al riguardo.

ARTICOLI 10-33

Introduzione del concordato preventivo biennale per contribuenti ISA e per contribuenti che aderiscono al regime forfettario

Le norme, per quanto riguarda i contribuenti ISA, prevedono:

- la possibilità di accedere alla proposta di concordato ai soggetti che, nel periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, abbiano ottenuto un punteggio di affidabilità fiscale pari almeno a 8, che non abbiano debiti tributari o che comunque abbiano estinto quelli d'importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili (articolo 10);
- l'impossibilità di accedere alla proposta di concordato in caso di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo ad effettuare tale adempimento, o in caso di condanna per specifici reati, ovvero per i reati tributari individuati dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, per il reato di false comunicazioni sociali, nonché per il reato di riciclaggio, di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e di autoriciclaggio, purché commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (articolo 11);
- l'impegno del contribuente, una volta accettata la proposta di concordato, a dichiarare gli importi concordati con l'Amministrazione finanziaria per i periodi di imposta oggetto di concordato. L'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo, previa comunicazione al contribuente, delle somme non versate relative alle imposte dovute a seguito della adesione al concordato (articolo 12);
- l'obbligo per i contribuenti, nei periodi d'imposta oggetto di concordato, di rispettare gli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e di comunicazione dei dati, mediante la presentazione dei modelli per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, (articolo 13);
- la possibilità di rinnovare il concordato per un ulteriore biennio, in presenza delle condizioni di legge e in assenza di cause di esclusione, previa proposta dell'Agenzia delle entrate con le medesime modalità previste per la prima proposta di concordato.

Per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale, i soggetti ISA possono dichiarare ulteriori componenti positivi, che comportano una maggiorazione del reddito e del valore aggiunto sottoposti a imposizione (articolo 14);

- l'individuazione del reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto al contribuente ai fini del concordato, secondo gli ordinari criteri previsti dall'articolo 54 TUIR, senza considerare i valori relativi a plusvalenze e minusvalenze concernenti beni strumentali, nonché i redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni. Il saldo netto tra le plusvalenze e le minusvalenze, nonché i redditi derivanti dalle predette partecipazioni determina una corrispondente variazione del reddito concordato, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di 2.000 euro³ (articolo 15);
- l'individuazione del reddito d'impresa, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto al contribuente ai fini del concordato, secondo gli ordinari criteri previsti dall'articolo 56 TUIR e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle società, alle disposizioni di cui alla sezione I del capo II del titolo II del TUIR, ovvero, relativamente alle imprese minori, all'articolo 66 del medesimo TUIR, senza considerare i valori relativi a plusvalenze e minusvalenze e sopravvenienze attive e passive, nonché redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni o a un Gruppo europeo di interesse economico GEIE ovvero in società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, del predetto testo unico delle imposte sui redditi. Il saldo tra componenti attive e passive comporta una variazione del reddito secondo le norme applicabili in ciascuna ipotesi; anche le perdite diminuiscono il reddito secondo le ordinarie regole del TUIR. Inoltre, resta fermo il limite minimo di reddito d'impresa, pari a 2.000 euro, valevole per l'applicazione del concordato⁴ (articolo 16);
- la definizione delle modalità per l'individuazione del valore della produzione netta a fini Irap proposto al contribuente ai fini del concordato analogamente a quanto avviene per il reddito da lavoro autonomo e d'impresa, applicando i criteri ordinari, non computando però le plusvalenze, le minusvalenze e le sopravvenienze attive e passive. Il saldo tra componenti attive e passive comporta una variazione del valore della produzione netta, ferma restando la dichiarazione di un valore minimo pari a 2.000 euro (articolo 17);

³ Nel caso di società semplici e di soggetti ad esse equiparati il limite di euro 2.000 è ripartito tra i soci o associati secondo le rispettive quote di partecipazione.

⁴ Nel caso di società in nome collettivo e società in accomandita semplici e di soggetti ad esse equiparati nonché dei soggetti di cui agli articoli 115 e 116 del TUIR il limite di 2.000 euro è ripartito tra i soci o associati secondo le rispettive quote di partecipazione.

- l'applicazione secondo le regole ordinarie dell'imposta sul valore aggiunto, posto che l'adesione al concordato non produce effetti a tali fini (articolo 18);
- l'irrilevanza degli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, rispetto a quelli oggetto del concordato ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché dei contributi previdenziali obbligatori. In presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 60 per cento rispetto a quelli oggetto del concordato, quest'ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza. Per i periodi d'imposta oggetto di concordato, ai contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall'Agenzia delle entrate sono riconosciuti i benefici fiscali previsti per i soggetti ISA (articolo 19);
- il calcolo dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è effettuato sulla base dei redditi e del valore della produzione netta concordati (articolo 20);
- la cessazione dell'efficacia del concordato a partire dal periodo d'imposta nel quale il contribuente cessa l'attività o modifica l'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso. La cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l'applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale (articolo 21);
- la cessazione degli effetti del concordato per entrambi i suoi periodi di imposta a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità, ovvero a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente, che determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato, la ricorrenza di una ipotesi di esclusione dal concordato, l'omissione del versamento delle imposte dovute a seguito della adesione al concordato (articolo 22);

Le medesime norme, per quanto riguarda i contribuenti che aderiscono al regime forfettario prevedono:

- l'impossibilità di accedere al concordato per i contribuenti che abbiano iniziato l'attività nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta o che abbiano debiti tributari o non li abbiano estinti secondo quanto previsto per i contribuenti ISA ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera *b*), o siano incorsi in una

- delle cause di esclusione previste anche per i medesimi contribuenti ISA dall'articolo 11 (articolo 24);
- l'obbligo per il contribuente che abbia accettato la proposta di concordato di dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta oggetto di concordato. L'Agenzia delle entrate provvede, previa comunicazione al contribuente, all'iscrizione a ruolo delle somme non versate relative alle imposte sui redditi oggetto di concordato (articolo 25);
 - la necessità per il contribuente di osservare gli obblighi previsti dalla disciplina del regime forfettario nei periodi d'imposta oggetto di concordato, (articolo 26);
 - decorso il biennio oggetto di concordato, la formulazione da parte dell'Agenzia delle entrate di una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente può aderire, se non sussistono cause di esclusione, nei medesimi termini di cui si è detto in precedenza (articolo 27);
 - la determinazione del reddito d'impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni oggetto di concordato secondo le metodologie di cui all'articolo 9, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di 2.000 euro. Resta fermo il trattamento previsto per i contributi previdenziali obbligatori (articolo 28);
 - l'applicazione secondo le regole ordinarie dell'imposta sul valore aggiunto, posto che l'adesione al concordato non produce effetti a tali fini (articolo 29);
 - l'irrilevanza dei maggiori o minori redditi ordinariamente determinati, rispetto a quelli oggetto del concordato, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi nonché dei contributi previdenziali obbligatori, ferma restando la possibilità per il contribuente di versare comunque i contributi sulla parte eccedente il reddito concordato. In presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che generano minori redditi ordinariamente determinati, eccedenti la misura del 60 per cento rispetto a quelli oggetto del concordato, si prevede che il concordato stesso cessi di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si verifica (articolo 30);
 - il calcolo dell'acconto delle imposte sui redditi relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è effettuato sulla base dei redditi concordati (articolo 31);
 - la cessazione dell'efficacia del concordato a partire dal periodo d'imposta nel quale il contribuente cessa l'attività o modifica l'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso, a meno che tali attività rientrino in gruppi di settore ai quali si applicano i medesimi coefficienti di redditività previsti ai fini della determinazione del reddito per i contribuenti forfettari (articolo 32);

- come causa di decadenza del concordato, il verificarsi di una delle condizioni previste all'articolo 22 ove applicabili (articolo 33).

La relazione tecnica rileva che la disciplina in argomento si rivolge a due specifiche tipologie di contribuenti:

- soggetti tenuti all'applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (soggetti ISA);
- soggetti che aderiscono al regime forfettario, di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 e successive modificazioni (forfetari).

Ciò posto la relazione tecnica, dopo aver illustrato il meccanismo di funzionamento del CPB, per quanto specificatamente attiene alla platea di contribuenti cui il CPB si rende applicabile, la disposizione in argomento prevede una serie di cause di esclusione incentrate su fattispecie che possono essere considerate sintomatiche di situazioni di scarsa affidabilità (come ad esempio l'aver omesso di presentare la dichiarazione dei redditi, ovvero aver riportato una condanna per particolari fattispecie a rilevanza penale). È, inoltre, statuito che siano ammessi al CPB solo i contribuenti che non risultano avere debiti tributari di importo superiore a 5.000 euro. A tal fine, i contribuenti possono accedere al CPB estinguendo i debiti in argomento ovvero avviando una rateazione degli stessi.

Per i soggetti ISA è, in aggiunta, previsto che sono ammessi al CPB coloro che, in esito all'applicazione degli stessi ISA per il periodo di imposta precedente quelli di applicazione del CPB, abbiano conseguito un punteggio di affidabilità almeno pari a 8. Il punteggio di affidabilità è migliorabile dal contribuente dichiarando ulteriori componenti positive (UCP) non risultanti dalle scritture contabili.

Tali UCP, che risultano rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, rilevano anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e determinano un corrispondente maggior volume di affari ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (comma 9 dell'articolo 9-*bis* del citato decreto-legge n. 50 del 2017).

Con specifico riferimento alle basi imponibili oggetto di concordato, la disposizione prevede che:

- per i soggetti ISA, al reddito di lavoro autonomo e a quello di impresa (rilevanti ai fini delle imposte sui redditi) proposti ai contribuenti ai fini del concordato vengano sommati i seguenti ulteriori componenti reddituali:

a) plusvalenze e minusvalenze;

b) plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze e sopravvenienze passive.

Per entrambe le tipologie reddituali si procederà, inoltre, alla sommatoria dei redditi o proventi relativi a partecipazioni in società, associazioni ed enti, ovvero dei componenti positivi e negativi di reddito di natura finanziaria.

L'articolato prevede, infine, che il reddito concordato, al netto dell'effetto derivante da tali aggiunte di componenti positive e negative ed anche considerando eventuali perdite pregresse, non possa essere inferiore a 2.000 euro.

- per i forfetari, il reddito d'impresa, ovvero di lavoro autonomo, non possa essere inferiore a 2.000 euro.

Considerato che l'adesione al CPB avviene su base volontaria e ipotizzando che il contribuente che decide di aderire abbia razionalmente effettuato tale scelta in esito ad un ragionamento di tipo utilitaristico, è possibile ipotizzare che l'adesione avvenga:

- nel caso in cui si ritenga che il CPB, considerati i possibili orizzonti di sviluppo della propria attività, possa garantire dei benefici economici;
- al fine di usufruire della premialità offerta dall'istituto, declinabile anche in termini di minori oneri connessi alla gestione, da parte del contribuente, delle attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria e, quindi, alla riduzione delle occasioni di conflitto e dei conseguenti contenziosi.

Tenuto conto che i requisiti di accesso dovranno essere conservati nel corso della procedura, l'istituto del CPB, grazie, tra gli altri, al requisito del punteggio minimo di 8 per potervi accedere, permette di instaurare un rapporto tra Amministrazione finanziaria e contribuenti basato, similmente a quanto accade per il regime di adempimento collaborativo, su uno scambio tra certezza e *compliance* fiscale.

Si ritiene pertanto che il nuovo regime possa dare origine a un'emersione di base imponibile e, conseguentemente, ad un effetto positivo di gettito a favore dell'Erario.

In tal senso, un primo punto da valorizzare risiede nella possibilità, per i contribuenti interessati all'adesione, di rimuovere le cause ostative consistenti nella presenza di iscrizioni a ruolo e di dichiarare, per il periodo di imposta 2023, maggiori componenti positivi ai fini ISA, in modo da raggiungere il punteggio minimo di 8.

Inoltre, un altro elemento da considerare consiste nel meccanismo indiretto di incentivazione agli investimenti che verrà innescato dal regime del CPB. Infatti, come sopra anticipato, la proposta di concordato è volta a cristallizzare, in termini biennali, il reddito operativo prodotto dal contribuente. Inoltre, in base ai criteri direttivi contenuti nell'articolo 9 del presente decreto, detta proposta sarà formulata «con riferimento a specifiche attività economiche, tenuto conto degli andamenti economici e dei mercati». Pertanto, la base imponibile concordataria sarà determinata partendo da una situazione di elevata *compliance* e valorizzando le possibili evoluzioni del contesto economico.

In base a tali assunti, i contribuenti saranno spinti ad effettuare investimenti che consentano di incrementare la loro redditività operativa, in modo da produrre un reddito effettivo maggiore di quello concordatario. Tale circostanza, oltre a produrre evidenti esternalità positive a favore degli *stakeholder* (esempio dipendenti, fornitori eccetera) dei contribuenti che aderiscono al CPB, avrà positive ricadute in termini di gettito per almeno due ordini di

ragioni. In primo luogo, infatti, i contribuenti saranno portati a raggiungere un livello di *performance* maggiore di quello che viene scontato nei flussi previsionali delle entrate di bilancio. Inoltre, anche se tale extra-reddito non viene immediatamente assoggettato ad imposizione nel corso del primo biennio di CPB, in caso di rinnovo la nuova proposta reddituale terrà conto delle extra-performance conseguite dai contribuenti. In ultimo, si rileva che la causa di decadenza corrispondente all'omesso versamento delle imposte dovute nel corso della procedura, produrrà una notevole compressione del fenomeno della cosiddetta evasione da riscossione che, in base ai dati della Relazione evasione pubblicata nel 2023, nel 2020 ha portato a minori entrate per oltre 12 miliardi di euro.

Fatte tali premesse, al fine di verificare i possibili effetti finanziari correlati all'introduzione del CPB, si evidenzia che la stima è stata sviluppata partendo dai dati contenuti nei modelli dichiarativi presentati in riferimento al periodo di imposta 2021.

Inoltre, tenuto conto che la disposizione in esame prevede modalità applicative del CPB diverse per forfetari e per soggetti ISA, sono di seguito riportate analisi distinte per l'una e l'altra tipologia di soggetti, rispetto alle quali vengono delineate le platee dei potenziali aderenti.

Per quanto riguarda i contribuenti forfetari la platea complessiva potenziale dei soggetti che aderiscono al regime forfettario nel periodo d'imposta 2021 è stata considerata pari a **1.777.830 unità** sulla base dei dati desunti dal terzo fascicolo del modello REDDITI delle persone fisiche, (quadro LM, SEZIONE II, Regime forfettario, Determinazione del reddito).

Per tali soggetti, è stata sviluppata un'analisi volta a stimare l'effetto correlato all'ipotesi che, attratti dai benefici non monetari del CPB innanzi richiamati, una parte dei contribuenti aderiscano allo stesso e, di conseguenza, procedano:

- alla estinzione dei debiti fiscali fino all'importo di 5.000 euro;
- alla dichiarazione di un reddito concordato almeno pari a 2.000 euro.

Tali soggetti, ove optassero per aderire al CPB, dovrebbero, in particolare, sostenere un onere derivante a seconda dei casi:

- dalla necessità di saldare i debiti fiscali sino a 5.000 euro;
- dall'obbligo di dichiarare un reddito di almeno 2.000 euro;
- dall'obbligo di saldare i debiti fiscali sino a 5.000 euro e di dichiarare un reddito di almeno 2.000 euro. Al fine di rendere la stima più prudentiale possibile, la platea cui si riferisce l'analisi è stata limitata solo a coloro per i quali l'onere per accedere al CPB non supera il 10 per cento dei ricavi o dei compensi dichiarati.

La seguente tabella riporta, quindi, i dati relativi agli effetti stimati per la platea di soggetti che presentano un costo di adesione al CPB inferiore al 10 per cento del valore dei ricavi o dei compensi dichiarati:

A	B	C	D	E	F
Numero contribuenti con PRESENZA RUOLI maggiori di € 5.000	Numero contribuenti con REDDITO dichiarato minore di € 2.000	Numero contribuenti con entrambe le precedenti caratteristiche	Effetto estinzione RUOLI maggiori di € 5.000	Effetto Dichiarazione REDDITO uguale a € 2.000	Effetto totale previsto
364.125	-	-	55.855.894	-	55.855.894
-	46.699	-	-	3.517.049	3.517.049
-	-	15.483	20.054	1.200.258	1.220.312
Totali			55.875.948	4.717.307	60.593.255

Colonna A: numerosità dei contribuenti FORFETARI che presentano debiti fiscali di importo superiore a 5.000 e per i quali il costo di estinzione di tali debiti, fino a concorrenza del valore di € 5.000, è inferiore al 10 per cento dei propri ricavi/compensi;

Colonna B: numerosità dei contribuenti FORFETARI che hanno dichiarato un reddito minore di 2000 euro e per i quali il costo derivante dal dichiarare un reddito almeno pari a 2.000 euro è inferiore al 10 per cento dei propri ricavi o compensi;

Colonna C: numerosità dei contribuenti FORFETARI per i quali ricorrono entrambe le condizioni previste in colonna A e colonna B;

Colonna D: effetto derivante dalla estinzione dei debiti fino a concorrenza del valore di 5.000 euro;

Colonna E: effetto derivante dalla dichiarazione di un reddito almeno uguale a 2.000 euro. Tale effetto è calcolato come risultato della seguente operazione: maggior importo dichiarato ai fini del raggiungimento della soglia di 2.000 euro x aliquota di imposta pari al 15 per cento (cioè l'aliquota ordinaria del regime forfettario);

Colonna F: sommatoria degli importi di colonna D e colonna E.

La RT evidenzia che:

- l'effetto finanziario positivo connesso al pagamento dei ruoli si verificherà nel 2024;
- l'effetto finanziario positivo derivante dalla maggiore base imponibile dichiarata (pari almeno a 2000 euro) si produrrà nel 2024 e nel 2025, in occasione del versamento degli acconti riferiti a tali periodi di imposta. A tale ultimo riguardo, si evidenzia che non è necessario tenere conto, per il primo anno di applicazione del nuovo regime, del momento di versamento del saldo, poiché il regime CPB non contempla la possibilità di calcolare gli acconti utilizzando il metodo storico (gli articoli 20 e 31 della disposizione prevedono, infatti, che l'acconto delle imposte sui redditi relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è calcolato sulla base dei redditi concordati).

Per quanto riguarda invece i soggetti ISA la platea complessiva potenziale di contribuenti che applicano gli ISA nel periodo d'imposta 2021 è stata considerata pari a **2.541.448 unità** sulla base dei dati desunti dal modello ISA parte integrante dei modelli REDDITI.

Anche per tali soggetti, come prima visto per coloro che aderiscono al regime forfettario, viene effettuata un'analisi volta a stimare il possibile effetto correlato all'ipotesi che, attratti dai benefici non monetari del CPB innanzi richiamati, i contribuenti aderiscano al CPB procedendo:

- alla estinzione dei debiti fiscali fino all'importo di 5.000 euro;
- alla dichiarazione di un reddito concordato almeno pari a 2.000 euro.

In aggiunta, per tali soggetti, viene anche stimato il maggior gettito derivante dall'adeguamento dei componenti positivi, relativi al periodo di imposta 2023, finalizzato al raggiungimento del punteggio ISA pari a 8.

Al fine di rendere la stima più prudentiale possibile, la platea cui si riferisce l'analisi è stata limitata solo a coloro:

- per i quali l'onere per accedere al CPB non supera il 5 per cento dei ricavi o compensi dichiarati (per i soggetti ISA si è scelto di abbassare tale percentuale rispetto a quella ipotizzata per i forfetari tenuto conto che si tratta di soggetti di dimensioni significativamente più rilevanti);
- che non dichiarino una perdita (tale condizione è volta a selezionare solo una platea di soggetti che potenzialmente potrebbero essere in grado di sostenere economicamente il costo in argomento).

Tale platea è stata ulteriormente raffinata individuando solo coloro che presumibilmente potrebbero avere una propensione ad ottenere le condizioni per accedere al CPB.

Al riguardo, è stato stimato un "tasso di propensione" al CPB desunto dalla propensione storica a dichiarare ulteriori componenti positivi (UCP) ai fini del miglioramento del punteggio ISA manifestata dai contribuenti nel periodo d'imposta 2021.

In particolare, tale propensione è calcolata come rapporto tra il numero dei soggetti con reddito maggiore di zero che hanno dichiarato UCP ai fini ISA (124.878) e il numero dei soggetti con reddito maggiore di zero che hanno applicato gli ISA. (2.092.417 rispetto alla platea complessiva di 2.541.448)⁵

Il tasso di propensione così stimato è risultato pari al 6 per cento ⁶

La seguente tabella riporta, inoltre, i dati relativi agli effetti finanziari stimati per la platea in argomento:

⁵ La platea complessiva incorpora non solo i contribuenti ISA con reddito superiore a zero, ma anche quelli con reddito pari o inferiore a zero.

⁶ $(124.878/2.092.417)*100=6$

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
Punteggio ISA minore di 8	Presenza ruoli maggiori di € 5.000	Reddito dichiarato minore di € 2.000	Numerosità contribuenti	Effetto Dichiarazione REDDITO uguale a € 2.000	Effetto raggiungimento punteggio ISA maggiore uguale a 8	Effetto estinzione RUOLI maggiori di € 5.000	Sommatoria	Numero soggetti con tasso di propensione al CPB	Effetto totale previsto	Effetti al netto del pagamento dei ruoli
SI	SI	SI	331	114.693	11.427.693	631.563	12.173.949	20	726.556	697.425,14
SI	SI	NO	15.551		648.439.268	36.633.915	685.073.183	928	40.886.004	38.695.366,26
SI	NO	SI	17.906	5.569.522	232.589.080		238.158.602	1.069	14.213.596	14.218.225,49
SI	NO	NO	782.733		10.150.628.413		10.150.628.413	46.714	605.801.891	605.795.917,23
NO	SI	SI	583	230.510		4.194.539	4.425.049	35	264.092	13.838,51
NO	SI	NO	57.425			551.383.780	551.383.780	3.427	32.907.257	-
NO	NO	SI	8.928	3.329.014			3.329.014	533	198.680	198.741,54
NO	NO	NO	872.850							0
Totale									694.998.075	659.619.514,16

Colonna A: presenza della condizione "punteggio minore di 8 a seguito della applicazione degli ISA";

Colonna B: presenza della condizione "debiti del valore maggiore di 5.000 euro";

Colonna C: presenza della condizione "reddito dichiarato minore di 2.000 euro";

Colonna D: numerosità dei contribuenti SOGGETTI ISA che presentano una o più delle condizioni di cui alle colonne A, B e C e per i quali l'onere relativo al superamento della condizione è inferiore al 5 per cento dei propri ricavi o compensi;

Colonna E: effetto derivante dalla dichiarazione di un reddito almeno uguale a 2.000 euro (tale effetto è calcolato come risultato della seguente operazione: maggior importo ai fini del raggiungimento di 2.000 euro x aliquota media del 40 per cento, che è stata calcolata sulla base dei dati pubblicati dal Dipartimento delle finanze sul proprio sito istituzionale per il periodo d'imposta 2017).

Colonna F: viene esposto il dato relativo alla imposta ottenuta dalla dichiarazione di UCP per raggiungere il punteggio 8. Il dato è così ottenuto:

- 11 per cento dell'importo dei ricavi o compensi dei soggetti con ISA con punteggio minore di 8. Tale percentuale rappresenta il rapporto mediano tra UCP e ricavi o compensi per i contribuenti che a seguito di dichiarazioni di UCP hanno raggiunto il punteggio ISA almeno pari a 8. Tale operazione ha la finalità di ottenere partendo dai ricavi o compensi complessivi dichiarati la quota di UCP potenziale per arrivare a 8;
- su tale importo viene quindi applicato il 40 per cento per ottenere l'imposta relativa.

Colonna G: effetto derivante dalla estinzione debiti fino a concorrenza del valore di 5.000 euro;

Colonna H: sommatoria degli importi di cui alle precedenti colonne E, F e G;

Colonna I: viene esposto il numero di soggetti per i quali si stima un possibile "tasso di propensione" In particolare, le numerosità esposte in colonna D sono considerate solo per il 6 per cento;

Colonna L: effetto calcolato solo per la platea di cui alla colonna I.

Colonna M: effetto calcolato solo per la platea di cui alla colonna I e senza tenere conto del maggior gettito connesso all'estinzione dei ruoli

La RT evidenzia inoltre, da un lato, che l'effetto finanziario positivo connesso al pagamento dei ruoli e alla dichiarazione di UCP per raggiungere il punteggio 8 si verificherà nel 2024,

dall'altro, che l'effetto finanziario positivo originato dalla maggiore base imponibile (pari almeno a 2000 euro) si verificherà nel 2024 e nel 2025, in occasione del versamento degli acconti riferiti a tali periodi di imposta posto che, per il primo anno di applicazione del nuovo regime, non è necessario tenere conto del momento di versamento del saldo, poiché il regime CPB non prevede la possibilità di calcolare gli acconti utilizzando il metodo storico stante quanto previsto dagli articoli 20 e 31 che prevedono, infatti, che l'acconto delle imposte sui redditi relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato sia calcolato sulla base dei redditi concordati.

La RT quantifica gli effetti di gettito complessivamente derivanti dall'applicazione delle sopra citate norme di cui ai Capi II e III, suddivisi per singolo tributo.

In particolare, il maggior gettito riferito ai contribuenti forfettari risulta interamente imputabile all'IRPEF, poiché detti contribuenti versano un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Per quanto concerne, invece, il maggior gettito attribuibile all'adeguamento ai fini ISA, si sintetizzano i passaggi del procedimento di scomposizione:

1) base imponibile teorica: per determinare la base imponibile teorica, si divide l'importo di Euro 605.801.891⁷ per l'aliquota media del 40 per cento, ottenendo così un valore di Euro 1.514.504.727;

2) determinazione del gettito IRAP e IVA: per quantificare il gettito relativo all'IVA e all'IRAP, si moltiplicano le aliquote medie di tali imposte per la base imponibile teorica. Operando in tal modo, l'IVA è stimata in Euro 145.392.453,84 (9,60 per cento x 1.514.504.727) e l'IRAP in Euro 28.018.337,46 (1,85 per cento x 1.514.504.727);

3) determinazione del gettito IRES e IRPEF: sottraendo dal gettito complessivo la quota riferibile all'IRAP e all'IVA, si ottiene l'importo complessivo dell'IRPEF e dell'IRES. In particolare, tale importo è pari a Euro 432.391.099 (605.801.891 - 145.392.453,84 - 28.018.337,46).

Rispetto alla platea di riferimento, è stato determinato il peso percentuale dell'IRPEF e dell'IRES ordinariamente liquidate, che corrisponde al 70 per cento per la prima imposta e al 30 per cento per la seconda. Pertanto, il gettito IRPEF viene stimato in Euro 302.673.769 (70 per cento x 432.391.099) e quello IRES in Euro 129.717.329 (30 per cento x 432.391.099). In base ai dati ora esposti, si riportano in forma tabellare gli effetti di gettito suddivisi per singolo tributo

Importi in euro	Tipo di imposta	2024	2025
-----------------	-----------------	------	------

⁷ Si veda in proposito la quarta riga della colonna L che quantifica l'effetto di maggior gettito ascrivibile ai contribuenti ISA che devono raggiungere il voto 8 e che tuttavia presentano i restanti requisiti per aderire al concordato.

Effetto forfettari maggior reddito	imposta sostitutiva dell'IRPEF	4.717.307	4.717.307
Effetto raggiungimento voto 8 soggetti ISA (saldo dell'anno 2023)	IRAP	28.018.337	
	IVA	145.392.454	
	IRES	129.717.330	
	IRPEF	302.673.770	---
Maggiori entrate derivanti dai redditi concordati su un punteggio di 8 (acconto con metodo previsionale)	IRAP	28.018.337	28.018.337
	IVA	145.392.454	145.392.454
	IRES	129.717.330	129.717.330
	IRPEF	302.673.770	302.673.770
Totale anno		1.216.321.089	610.519.198
Totale complessivo		1.826.840.287	

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme recano l'introduzione del concordato preventivo biennale (CPB) per contribuenti ISA e per contribuenti che aderiscono al regime forfettario. Al riguardo la relazione tecnica, ritiene che il nuovo regime possa dare origine a un'emersione di base imponibile e, conseguentemente, ad un effetto positivo di gettito a favore dell'Erario, grazie all'adesione al concordato di quota parte dei contribuenti che dovrebbero agire sulla base di un ragionamento di tipo utilitaristico, che consiste nel considerare, da un lato, i benefici economici connessi ai possibili orizzonti di sviluppo dell'attività dei predetti contibuenti, dall'altro lato, la premialità offerta dall'istituto, declinabile anche in termini di minori oneri connessi alla riduzione delle occasioni di conflitto con l'amministrazione finanziaria e dei conseguenti contenziosi.

In questo quadro, le maggiori entrate sono quantificate dalla relazione tecnica partendo dai dati contenuti nei modelli dichiarativi presentati in riferimento al periodo di imposta 2021, riportando analisi distinte per i contribuenti forfettari e per i soggetti ISA tenuto conto delle diverse modalità applicative del CPB per le due platee di contribuenti interessate. Per entrambe le platee le maggiori entrate vengono quantificate come sommatoria di diversi effetti che comportano al tempo stesso oneri a carico dei contribuenti e maggiori entrate per la finanza pubblica, partendo dall'ipotesi che i contribuenti forfettari abbiano la convenienza ad aderire al concordato in presenza di oneri non superiori al 10 per cento dei propri ricavi o compensi, mentre i contribuenti ISA, tenuto conto delle loro dimensioni significativamente più rilevanti,

abbiano interesse ad aderire in presenza di oneri non superiori al 5 per cento dei propri ricavi o compensi.

In particolare, tali effetti di maggior gettito si producono in conseguenza degli adempimenti cui sono tenuti i contribuenti (forfettari o ISA) per aderire al concordato e sono rappresentati:

- dall'effetto estinzione dei ruoli per i contribuenti con debiti maggiori di 5 mila euro;
- dall'effetto dichiarazione di un reddito almeno uguale a 2.000 euro per i contribuenti che dichiarino un importo inferiore a tale soglia;
- dall'effetto combinato della predetta estinzione dei ruoli e di dichiarazione di un reddito almeno uguale a 2.000 euro per i contribuenti che presentino entrambe le predette caratteristiche;
- nel caso di contribuenti ISA, dall'effetto della dichiarazione di maggiori componenti positivi ai fini ISA, per il raggiungimento del punteggio minimo di 8.

In particolare, la relazione tecnica ascrive ai contribuenti forfettari maggiori entrate integralmente imputabili all'IRPEF, poiché detti contribuenti versano un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, mentre, per quanto riguarda quelle riconducibili ai contribuenti ISA, la medesima relazione le suddivide tra IRPEF, IRES, IVA e IRAP e a seconda che siano versate a saldo 2023 nell'anno 2024 o che vengano versate in acconto, con il metodo previsionale, negli anni 2024 e 2025. Tali importi vengono quindi depurati dagli effetti derivanti dal pagamento dei debiti pregressi superiori a 5 mila euro, posto che tali maggiori entrate non vengono scontate in bilancio ai sensi dell'articolo 38, comma 2, di cui si dirà in seguito.

Ai fini di tale suddivisione la relazione tecnica, nell'espone il procedimento logico che ha ispirato tale ripartizione, fa presente di aver considerato l'aliquota media del 40 per cento, calcolata sulla base dei dati pubblicati dal Dipartimento delle finanze sul proprio sito istituzionale per il periodo d'imposta 2017. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare per quanto riguarda il citato procedimento; appare tuttavia opportuno un chiarimento in merito ai seguenti aspetti:

- alla ragione per la quale le maggiori entrate non siano state quantificate anche per gli anni successivi al 2025, come invece sembrerebbe richiedere il fatto che le stesse derivano dall'introduzione di una nuova disciplina i cui effetti non appaiono limitati nel tempo;

- alle motivazioni che hanno indotto a considerare ai fini della quantificazione l'aliquota media del periodo d'imposta 2017, ossia un'aliquota riferita ad un periodo d'imposta precedente di alcuni anni rispetto al periodo d'imposta 2021 considerato invece come base di riferimento fini della stima delle maggiori entrate.

ARTICOLI 34-37

Disposizioni di coordinamento e conclusive

Le norme prevedono:

- l'esclusione dell'attività di accertamento per i periodi di imposta oggetto del concordato, salvo i casi di decadenza, prescrivendo che le autorità di controllo intensifichino l'attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato fiscale preventivo. In particolare si prevede che l'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmano l'impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l'attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono (articolo 34);
- che quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, a detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto del reddito effettivo e non di quello concordato, prevedendo altresì che il reddito effettivo rilevi anche ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (articolo 35);
- la Commissione di esperti per l'elaborazione e la verifica degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui al comma 8, dell'articolo 9-*bis* del medesimo decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sia sentita in merito al concordato applicabile ai contribuenti soggetti ad ISA, prima dell'approvazione della relativa metodologia (articolo 36);
- che i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti ad effettuare entro il 30 giugno i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale possono provvedervi entro il 31 luglio senza alcuna maggiorazione (articolo 37);

La relazione tecnica in merito all'articolo 34 rileva che la limitazione all'attività di accertamento riguarda i soli accertamenti di tipo presuntivo limitatamente al reddito di

impresa e di lavoro autonomo. Non sono, pertanto, precluse attività di controllo miranti a verificare la veridicità dei dati dichiarati dai contribuenti (al riguardo gli articoli 13 e 26 dispongono che i contribuenti che aderiscono al CPB restano obbligati agli ordinati adempimenti dichiarativi e contabili) oppure relativi ad imposte diverse da quelle sui redditi derivati dagli esercizi di impresa e lavoro autonomo.

Si tratta, pertanto, di particolari modalità di accertamenti correlati alle tipologie reddituali oggetto di concordato (gli articoli 12 e 25 al riguardo, prevedono che l'accettazione da parte del contribuente della proposta impegna il contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relative ai periodi d'imposta oggetto di concordato).

Al comma 2 dell'articolo 34 è, inoltre, previsto che l'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmino l'impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l'attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono. Al riguardo, si osserva che la disposizione che disciplina il CPB individua alcune condizioni in presenza delle quali non ne è consentito l'accesso (articoli 10, 11 e 24). Tali ipotesi preclusive mirano ad individuare una platea di contribuenti che dovrebbero ritenersi fiscalmente più affidabili a cui limitare le proposte di concordato; la proposta è, infatti, riservata solo a coloro che non presentano, ad esempio, una significativa esposizione debitoria e non hanno commesso reati particolarmente significativi e, per i soggetti ISA, che hanno ottenuto un punteggio almeno pari a 8. La previsione del comma 2 prevede, come detto, tra l'altro che nei confronti di tutti coloro che non aderiscono al CPB sia intensificata l'attività di controllo. Secondo la relazione tecnica si deve, pertanto, ritenere che la limitazione della attività di accertamento nei confronti dei soggetti verosimilmente più affidabili sia adeguatamente controbilanciata dall'intensificazione dei controlli nei confronti di tutti gli altri

In merito all'articolo 36, la relazione tecnica osserva che il richiamato comma 8 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, espressamente prevede che “i componenti della commissione partecipano alle sue attività a titolo gratuito”. Inoltre, il comma 19 dell'articolo 9-*bis* in argomento, dispone che dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riguardo all'articolo 37, la RT rileva che detta previsione comporta un mero spostamento temporale in avanti della data entro la quale effettuare i versamenti a saldo delle imposte (all'interno del medesimo esercizio finanziario). Non si ravvisano pertanto effetti in termini di gettito. Tale disposizione appare, peraltro, coerente con quella di cui al precedente articolo 9 che prevede che, per il primo anno di applicazione del CPB, il termine per aderire, correlato al termine per l'effettuazione dei versamenti dei saldi delle imposte, sia differito di un mese

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme prevedono tra l'altro: l'esclusione dell'attività di accertamento per i periodi di imposta oggetto del concordato, salvo i casi di decadenza, prescrivendo che le autorità di controllo intensifichino l'attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato fiscale preventivo (articolo 34); che la Commissione di esperti per l'elaborazione e la verifica degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui al comma 8 dell'articolo 9-*bis* del medesimo decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sia sentita in merito al concordato applicabile ai contribuenti soggetti ad ISA, prima dell'approvazione della relativa metodologia (articolo 35) e che, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale, i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale tenuti ad effettuare i versamenti entro il 30 giugno tale termine sia differito al 30 luglio. In proposito per quanto riguarda l'articolo 34, nell'evidenziare che la relazione tecnica afferma che la limitazione della attività di accertamento nei confronti dei soggetti che aderiscono al concordato possa essere adeguatamente controbilanciata dall'intensificazione dei controlli nei confronti di tutti gli altri contribuenti, appare comunque opportuno, al fine di escludere il verificarsi di nuove o maggiori oneri collegati all'intensificazione dei citati controlli, corredare l'articolo in esame di un'apposita clausola di neutralità finanziaria. Su tale aspetto appare comune necessario acquisire l'avviso del Governo.

Non si formulano invece osservazioni con riguardo all'articolo 36, dal momento che la relazione tecnica rileva che il comma 8 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, espressamente prevede che i componenti della citata commissione partecipano alle sue attività a titolo gratuito e che il comma 19 del medesimo articolo 9-*bis*, dispone che dall'attuazione delle sue disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infine, non si hanno osservazioni da formulare neppure con riferimento all'articolo 37, giacché la relazione tecnica evidenzia che esso dispone un mero spostamento in avanti della data entro la quale effettuare i versamenti a saldo delle imposte (all'interno del medesimo esercizio finanziario) per altro in coerenza con quanto disposto dall'articolo 9 che prevede che,

per il primo anno di applicazione del CPB, il termine per aderire, correlato al termine per l'effettuazione dei versamenti dei saldi delle imposte, sia differito di un mese.

ARTICOLO 38.

Disposizioni finanziarie

Le norme stabiliscono che:

- le maggiori entrate derivanti dall'articolo 4 valutate in 71,5 milioni di euro per l'anno 2024 e in 143 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 affluiscono al fondo di cui all'articolo 22, comma 3, secondo periodo, della legge 9 agosto 2023, n. 111 (comma 1);

- le maggiori entrate erariali dall'applicazione dell'istituto di cui al Titolo II, ad eccezione di quelle relative all'articolo 10, comma 2, lettera *b*) - ossia quelle derivanti dall'estinzione di debiti tributari di importo pari o superiore a 5 mila euro - valutate in 1.160 milioni di euro per l'anno 2024 e in 582 milioni di euro per l'anno 2025 sono iscritte sul Fondo di cui all'articolo 22, comma 3, secondo periodo, della legge 9 agosto 2023 n. 111 (comma 2);

Si ricorda che l'articolo 22, comma 3, secondo periodo, della legge 9 agosto 2023 n. 111, prevede che maggiori entrate o i risparmi di spesa derivanti dai decreti legislativi attuativi della delega al Governo per la riforma fiscale, di cui alla medesima legge n. 111 del 2023, confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

- i predetti importi possono essere utilizzati previo monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle Finanze - delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del Titolo II. Qualora, dagli esiti del predetto monitoraggio risulti che le maggiori entrate erariali accertate sono inferiori rispetto alle risorse indicate al comma 2 la differenza è accantonata sul citato fondo e resa indisponibile. Nel caso in cui il monitoraggio rilevi maggiori entrate erariali superiori a quanto destinato al Fondo medesimo, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (comma 3).

Si ricorda che le predette disposizioni destinano le maggiori entrate permanenti derivanti dall'adempimento spontaneo al Fondo per dare attuazione a interventi in materia fiscale, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dal comma 2 del medesimo articolo 1 della legge n. 178 del 2020 (articolo 1, comma 3).

In ciascun anno, ai fini della determinazione delle risorse di cui al citato comma 3, si considerano le maggiori entrate derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo che sono indicate, con riferimento al terzo anno precedente alla predisposizione della legge di bilancio, nell'aggiornamento della Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva, redatta ai sensi dell'articolo 10-*bis*.1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le maggiori entrate di cui al periodo precedente sono considerate permanenti se per i tre anni successivi a quello oggetto di quantificazione, la somma algebrica

della stima della variazione delle entrate derivanti in ciascun anno dal miglioramento dell'adempimento spontaneo risulta non negativa. Qualora tale somma algebrica risulti negativa, l'ammontare delle maggiori entrate permanenti è dato dalla differenza, se positiva, tra l'ammontare delle maggiori entrate di cui al primo periodo e il valore negativo della somma algebrica della variazione delle entrate da miglioramento dell'adempimento spontaneo stimata con riferimento ai tre anni successivi. Se la differenza di cui al periodo precedente è negativa o pari a zero, l'ammontare delle maggiori entrate permanenti è pari a zero (articolo 1, comma 4).

La relazione tecnica fa presente che il comma 2 dispone circa le maggiori entrate erariali stimate dall'applicazione dell'istituto di cui al Titolo II.

In particolare, tenuto conto che, pur basandosi la metodologia di stima su una conoscenza approfondita delle classi di contribuenti interessati, la stessa sconta l'alea correlata ai relativi comportamenti, le maggiori entrate erariali derivanti dall'attuazione dell'istituto del concordato preventivo biennale sono prudenzialmente iscritte sul Fondo di cui all'articolo 22, comma terzo, secondo periodo, della legge 9 agosto 2023 n. 111, in misura, approssimata a quella stimata, di 1.160 milioni di euro per l'anno 2024 e di 582 milioni di euro per l'anno 2025; tuttavia, l'utilizzo delle predette entrate è prudenzialmente inibito fino al conseguimento dei risultati del monitoraggio delle adesioni all'Istituto del concordato preventivo biennale e dei conseguenti versamenti dell'acconto per l'anno d'imposta 2024, predittivi dei maggiori versamenti attesi nel biennio. Qualora, dagli esiti del predetto monitoraggio, risulti che le maggiori entrate erariali realizzatesi sono inferiori rispetto alle risorse indicate al comma 2 dell'articolo, la differenza è accantonata sul medesimo fondo e resa indisponibile. Nel caso in cui il monitoraggio rilevi maggiori entrate erariali superiori a quanto destinato al Fondo per l'attuazione della delega fiscale, tali entrate ulteriori sono considerate ai fini del computo previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. L'utilizzo degli importi stimati di cui al comma 2 dell'articolo 38 resta subordinato, pertanto, alla verifica dei maggiori versamenti previsti ai fini delle imposte dirette da accertarsi in base all'apposito monitoraggio.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme valutano le maggiori entrate derivanti dall'introduzione dell'istituto del concordato preventivo biennale in 1.160 milioni di euro per l'anno 2024 e in 582 milioni di euro per l'anno 2025 e ne prevedono l'iscrizione al Fondo di cui all'articolo 22, comma 3, secondo periodo, della legge 9 agosto 2023 n. 111, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze affinché vi confluiscono le maggiori entrate o i risparmi di spesa derivanti dai decreti legislativi attuativi

della delega al Governo per la riforma fiscale, di cui alla medesima legge n. 111 del 2023. Le norme prevedono altresì un meccanismo di salvaguardia ai sensi del quale tali risorse possono essere utilizzate previo monitoraggio delle maggiori entrate effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze. Qualora, dagli esiti del predetto monitoraggio, risulti che le maggiori entrate erariali realizzatesi sono inferiori rispetto alle risorse in precedenza indicate, la differenza è accantonata sul medesimo fondo e resa indisponibile. Nel caso in cui il monitoraggio rilevi invece maggiori entrate erariali superiori a quanto destinato al Fondo per l'attuazione della delega fiscale, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che destina le maggiori entrate permanenti derivanti dall'adempimento spontaneo al Fondo per dare attuazione a interventi in materia fiscale - istituito dal comma 2 del medesimo articolo 1 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - e definisce i criteri per considerare permanenti le entrate stesse.

In proposito appare necessario un chiarimento da parte del Governo sia in merito alla ragioni per le quali le maggiori entrate indicate risultano inferiori rispetto a quelle quantificate dalla relazione tecnica sia in ordine alla formulazione della disposizione che, pur prevedendo maggiori entrate solo limitatamente agli anni 2024 e 2025⁸, richiama tuttavia i commi 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che, invece, dettano criteri per il computo e la destinazione di maggiori entrate permanenti derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo.

⁸ In merito ai profili problematici relativi alla quantificazione delle maggiori entrate solo limitatamente agli anni 2024 e 2025 si rinvia a quanto rilevato riguardo agli articoli da 10 a 33.